

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo VIII - Dell'adozione di persone maggiori di età

Art. 314|2 Requisiti degli adottanti. (Abrogato)

[La adozione speciale è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

L'età degli adottanti deve superare di almeno venti e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.]